

ASSOCIAZIONE  
CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA  
STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

**È costituita una Associazione denominata:**

"Camera Nazionale della Moda Italiana"

(l'"Associazione") disciplinata dalle norme del Codice Civile relative alle associazioni e dal presente Statuto.

ART. 2 - SEDE - UFFICI - DELEGAZIONI

(a) L'Associazione ha sede in Milano.

(b) Ferma restando la sede sociale in Milano, il Consiglio Direttivo potrà trasferire gli uffici ovunque nella città di Milano, nonché istituire sedi secondarie, uffici e delegazioni, anche a carattere temporaneo, in qualsiasi località italiana o in altri paesi, nonché sopprimere e trasferire sedi secondarie, uffici e delegazioni.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita, salvo proroga, sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

ART. 4 - MARCHIO DELL'ASSOCIAZIONE ED USO DELLO STESSO

(a) L'Associazione è titolare di un marchio costituito da una figura che riproduce il disegno della pavimentazione della Piazza del Campidoglio in Roma accompagnata dalla dicitura "Camera Nazionale della Moda Italiana".

(b) Il marchio potrà essere utilizzato, oltre che direttamente dalla Associazione e da società dalla stessa controllate, anche dai soci su espressa autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo, per contraddistinguere singole sfilate, manifestazioni ovvero per altre finalità precisate nella domanda di autorizzazione, purché il socio richiedente sia in regola con il pagamento delle quote sociali, utilizzi sempre il marchio unitamente alla qualifica di membro della Associazione e tale utilizzo avvenga con le modalità precisate di volta in volta per iscritto dall'Associazione stessa. In ogni caso, ogni utilizzo dovrà rispettare i requisiti di decoro e di prestigio compatibili con gli scopi e finalità dell'Associazione e avvenire nell'ambito della specifica attività del socio nel settore della moda.

(c) Qualora il marchio venga utilizzato in violazione di quanto sopra previsto, il Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su segnalazione di altri soci, potrà comminare ai contravventori, a proprio insindacabile giudizio, un richiamo scritto ed eventualmente disporre la perdita del diritto all'utilizzo del marchio, nonché la sospensione del socio dall'Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre sottoporre all'Assemblea una proposta di esclusione dall'Associazione del socio contravventore, fatto salvo il diritto di agire giudizialmente anche per il risarcimento del danno.

ART. 5 - SCOPI E FINALITÀ

(a) L'Associazione non ha fini di lucro ed è apolitica, apartitica e aconfessionale.

(b) Essa si propone di:

(i) rappresentare i più alti valori della moda e dello stile italiani e di tutelare, coordinare, diffondere, controllare e potenziare l'immagine della moda italiana sia in Italia che all'estero anche attraverso una rigorosa

selezione dei soci che dovranno soddisfare i criteri e possedere le caratteristiche enunciati al successivo articolo 7;

(ii) tutelare i legittimi interessi del settore e, ove occorra, dei soci;

(iii) coordinare le energie di persone fisiche e/o giuridiche principalmente italiane, ma anche di altre nazionalità, che, in virtù della loro particolare qualificazione e/o competenza possano e vogliano dare un fattivo contributo allo sviluppo, all'incremento e alla migliore conoscenza del costume, dello stile e della moda italiana, anche attraverso la comparazione con il costume, lo stile e la moda di altri Paesi;

(iv) rappresentare i soci nei rapporti con le Istituzioni, le Amministrazioni con le Organizzazioni Economiche, Politiche, Culturali e Sociali e con ogni altra componente della società in Italia e all'estero;

(v) collaborare con Organismi Pubblici e Privati aventi affinità di interessi e scopi nell'intento di favorire il progresso, l'espansione, la conoscenza, gli scambi e quant'altro di utilità per il settore;

(vi) essere punto di riferimento ed interlocutore privilegiato per iniziative a carattere nazionale ed internazionale che abbiano a che fare con lo stile, il costume e la moda;

(vii) promuovere l'attività di ricerca e la sperimentazione nei vari ambiti di attività.

(c) Per realizzare tali scopi e finalità, l'Associazione può:

(i) promuovere lo sviluppo della moda mediante l'organizzazione, sia in Italia che all'estero, di sfilate e manifestazioni di moda, di convegni, congressi e mostre in genere, nonché mediante l'adozione di ogni iniziativa volta alla miglior conoscenza dei problemi concernenti i settori interessati;

(ii) redigere programmi, relazioni e pubblicazioni per la promozione della moda italiana;

(iii) svolgere, promuovere o dare il proprio patrocinio a conferenze, convegni e corsi di formazione professionale e di perfezionamento per la preparazione dei giovani all'esercizio di varie professioni nel settore e la valorizzazione delle capacità artigianali e manifatturiere dei vari territori;

(iv) prestare opera di assistenza e consulenza, qualora richieste, ad operatori del settore; indicare e reperire, attraverso indagini specializzate e convenzioni privilegiate, gli strumenti finanziari idonei all'attuazione delle iniziative sopra elencate;

(v) promuovere o dare il proprio patrocinio per l'istituzione di un Museo Permanente della moda in una o più città italiane, di interesse per la moda stessa;

(vi) assumere iniziative volte a tutelare le competenze manifatturiere esistenti in Italia;

(vii) assumere iniziative volte a valorizzare gli archivi storici dei soci e i documenti artistici e tecnici dei singoli soci, coordinandosi e/o collaborando con altri Enti Pubblici e Privati, eventualmente interessati al medesimo problema;

(viii) stipulare accordi per programmi radiotelevisivi singoli o per cicli di trasmissione con emittenti pubbliche o private, per comunicazioni sulla stampa, per servizi di pubblicità e di pubbliche relazioni;

(ix) coordinare la collaborazione con Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Enti Pubblici e Privati, Associazioni imprenditoriali, nell'interesse degli associati ed in particolare con gli enti preposti alla tutela e alla diffusione dello stile, del costume e della Moda italiana;

- (x) creare relazioni permanenti fra Camera Nazionale della moda e i più rappresentativi Istituti Scolastici / Università italiane ed estere, per promuovere progetti di studio e ricerca sullo stile, sul costume e sulla moda, eventualmente istituendo borse di studio internazionali;
- (xi) redigere proposte di legge e predisporre eventuali emendamenti ai progetti nazionali o regionali sui problemi riguardanti il settore di competenza;
- (xii) raccogliere e coordinare tutte le leggi regionali, nazionali ed internazionali, che riguardano la moda;
- (xiii) effettuare ricerche anche comparate con particolare riguardo alla legislazione dei Paesi della U.E., in materia di marchi e brevetti;
- (xiv) effettuare ricerche sulla legislazione nazionale e regionale in materia di mostre e fiere e redigere proposte di revisione e/o promozione;
- (xv) procedere, nel caso fosse di utilità per il miglior funzionamento dell'Associazione e per le esigenze di disciplina interna, alla suddivisione dei soci per settori di competenza, in base alle categorie di appartenenza;
- (xvi) predisporre progetti di finanziamento di programmi pluriennali, contemplanti anche strategie di sviluppo delle manifestazioni istituzionali e di promozione commerciale della moda, dello stile e del costume italiani nel mondo o altre iniziative in tal senso in Italia e all'estero;
- (xvii) adottare regolamenti nei quali, in conformità agli scopi istituzionali dell'Associazione, siano contenute direttive per l'attività della stessa nonché di singoli o gruppi e categorie di soci ovvero organi in seno a questa;
- (xviii) promuovere e svolgere qualsiasi altra attività di qualsiasi natura, connessa al raggiungimento delle sue finalità o ritenuta utile dall'Assemblea o dagli Organi di Amministrazione.

(d) Inoltre, sempre al fine della realizzazione dei propri scopi e finalità istituzionali, l'Associazione può:

- (i) acquisire partecipazioni, anche di controllo, in società commerciali o altri enti sia italiani che stranieri, già esistenti ovvero da costituirsi in futuro anche per iniziativa dell'Associazione, al fine di esercitare tramite gli stessi le attività sopraelencate e, quindi, indirettamente perseguire gli scopi associativi;
- (ii) svolgere, direttamente o per il tramite di società dalla stessa controllate ovvero di enti o trust dalla stessa istituiti, attività economiche che non abbiano finalità di lucro e siano compatibili con le finalità dell'Associazione ed utili al perseguimento degli scopi e finalità in parola.

#### ART. 6 - PATROCINIO

L'Associazione può richiedere il patrocinio di organi dello Stato o di Enti Pubblici e giovarsi, nell'ambito della realizzazione delle proprie finalità, anche dell'intervento di altre associazioni o Enti Privati.

#### ART. 7 - ASSOCIATI

(a) Alla luce degli scopi e delle finalità dell'Associazione quali enunciati al paragrafo (b) del precedente art. 5 e salvo il disposto del paragrafo (b)(ii) del presente articolo 7, l'adesione all'Associazione è riservata alle persone giuridiche e alle società di persone italiane ed estere che operano nel settore della moda in Italia e che trovino in Italia le proprie radici storiche e/o abbiano nel Paese il proprio radicamento industriale e creativo. Ai fini della valutazione circa il possesso di tali requisiti da parte di ogni aspirante socio, nel quadro della procedura di cui al successivo articolo 8, dovranno essere tenute in considerazione le seguenti caratteristiche:

- (i) la fama, la celebrità e il prestigio dell'aspirante socio;
- (ii) l'origine nazionale del marchio;
- (iii) la disponibilità di un archivio storico;
- (iv) le modalità di svolgimento delle attività di creazione, progettazione e prototipia dei prodotti;
- (v) il posizionamento del prezzo dei prodotti sul mercato nella fascia medio-alta;
- (vi) il riconoscimento da parte dell'aspirante socio della sostenibilità come valore cui tendere;
- (vii) la disponibilità di una rete distributiva anche in Italia rispondente al posizionamento dei prodotti nella fascia medio-alta del mercato;
- (viii) la presenza del marchio nel calendario della settimana della moda organizzata dall'Associazione per almeno 2 edizioni consecutive;
- (ix) il non assoggettamento a procedure concorsuali di qualsiasi natura;
- (x) l'onorabilità dei componenti gli organi sociali dell'aspirante socio, ferma la facoltà del Consiglio Direttivo di prendere in considerazione anche altre caratteristiche che dovranno, in tal caso, essere esplicitate nella delibera di ammissione o rigetto della relativa domanda.

Per quanto occorrer possa, si precisa che le caratteristiche sopra elencate non devono intendersi necessariamente cumulative; pertanto, il Consiglio Direttivo potrà anche deliberare l'ammissione all'Associazione di un aspirante socio che non risulti in possesso di tutte le predette caratteristiche, ma che ne possenga almeno sei delle dieci sopra indicate.

(b) I soci dell'Associazione si distinguono in soci ordinari e soci onorari come segue:

- (i) sono soci ordinari le persone giuridiche e le società di persone italiane ed estere ammesse all'Associazione ai sensi dell'art. 8 che, soddisfacendo i criteri di cui al paragrafo (a), svolgono attività creativa e/o produttiva e/o di commercializzazione nei settori della moda e dello stile italiani, anche quali licenziatari per prodotti complementari;
- (ii) sono soci onorari esclusivamente le persone fisiche nominate con tale qualifica dall'assemblea, con la maggioranza semplice dei votanti, per particolari benemerienze e per meriti eccezionali, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari non hanno diritti di voto e, pertanto, sono dispensati dal versamento della quota associativa.

#### ART. 8 - AMMISSIONE

(a) La qualifica di socio ordinario con i relativi diritti e doveri si acquista con l'iscrizione nel libro dei soci, a seguito di deliberazione a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) del Consiglio Direttivo sentito il parere non vincolante del Comitato Ammissioni, previa presentazione da parte di soggetti in possesso dei requisiti stabiliti all'art. 7 di domanda scritta di ammissione diretta al Consiglio Direttivo. Con delibera assunta con la medesima maggioranza sopra precisata, il Consiglio potrà invitare persone giuridiche o società di persone in possesso dei requisiti sopra stabiliti a far parte dell'Associazione.

(b) Il Comitato Ammissioni è composto da 5 (cinque) membri comprendenti (i) 2 (due) membri esterni all'Associazione nominati dal Consiglio Direttivo e scelti fra consulenti o altri professionisti con esperienza nel settore, giornalisti specializzati, [altre categorie] e (ii) da 3 (tre) membri interni all'Associazione, compreso il Presidente.

(c) Il Comitato Ammissioni si riunisce almeno 10 (dieci) giorni prima di ogni riunione del Consiglio Direttivo al cui ordine del giorno sia posto

l'esame di domande di associazione al fine di formulare il parere di cui al precedente paragrafo (a). Il Comitato Ammissioni formula il parere di cui al precedente paragrafo (a) a seguito di deliberazione a maggioranza dei 3/5 (tre quinti) dei propri membri, con voto favorevole di almeno uno dei membri esterni all'Associazione.

(d) La domanda deve contenere la denominazione, la sede dell'ente e il numero di iscrizione alla Camera di Commercio, nonché i dati anagrafici, la residenza e il domicilio del legale rappresentante dell'ente stesso e, previa dimostrazione dei poteri, deve essere sottoscritta dal medesimo.

(e) Nella domanda il richiedente deve indicare con ampia informativa scritta gli elementi comprovanti la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 7. In ogni caso il richiedente deve dichiarare di accettare gli obblighi derivanti dallo Statuto e dai regolamenti dell'Associazione.

(f) Fino a quando il Consiglio Direttivo non abbia deliberato in ordine alla domanda di ammissione, l'aspirante socio ordinario può essere ammesso alle manifestazioni dell'Associazione in qualità di "invitato".

#### ART. 9 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

(a) I soci, sia ordinari che onorari, hanno diritto di partecipare all'Assemblea e alle altre attività dell'Associazione secondo le norme previste dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.

(b) Ciascun socio ordinario ha diritto ad esprimere un voto nell'Assemblea dell'Associazione.

(c) I soci sono tenuti:

(i) ad osservare le norme del presente Statuto e dei predetti regolamenti, nonché ad osservare le deliberazioni e decisioni degli organi dell'Associazione;

(ii) a comunicare immediatamente al Consiglio Direttivo ogni variazione degli elementi o requisiti per l'ammissione all'Associazione che dovessero intervenire;

(iii) ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le direttive impartite dall'Associazione, in base a quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti di cui sopra. In particolare: i soci dovranno comunicare preventivamente all'Associazione le manifestazioni collettive, italiane ed estere, non organizzate direttamente dall'Associazione, a cui intendono partecipare nella misura in cui le stesse siano in conflitto o possano avere un impatto sul calendario delle manifestazioni organizzate dall'Associazione; dovranno chiedere preventiva autorizzazione per utilizzare, secondo le norme e le modalità di cui al precedente art. 4, per loro interesse e beneficio, il logo e il marchio dell'Associazione;

(iv) a corrispondere la quota "una tantum" fissata dall'Associazione all'atto dell'ammissione e, entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno, la quota associativa annuale fissata dall'Assemblea, essendo inteso che, in difetto, l'Associazione potrà assumere ogni iniziativa consentita dalla legge e dallo Statuto, ivi compresi il ricorso al procedimento monitorio per ottenere il pagamento delle somme dovute oltre agli interessi di mora. In caso di morosità nel pagamento delle quote associative, il socio potrà essere sospeso, se non corrisponda il dovuto entro il 31 (trentuno) marzo dell'anno in corso.

(d) Fermo il disposto dell'art. 10, il socio sospeso per morosità dovrà comunque corrispondere la quota associativa per l'anno in corso e potrà essere riammesso previo pagamento dei contributi annuali non pagati su

delibera favorevole del Consiglio Direttivo.

#### ART. 10 - SOSPENSIONE, PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO E RECESSO

(a) La qualità di socio si perde in caso di messa in liquidazione o cancellazione delle persone giuridiche o società di persone, assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale delle stesse - salvo quelle di amministrazione controllata e di concordato in continuità -, perdita dei requisiti statutari, recesso od esclusione. La qualità di socio si perde altresì in caso di morte della persona fisica, limitatamente ai soci onorari.

(b) Il socio sia ordinario che onorario che viene meno agli obblighi previsti dallo Statuto o dalle disposizioni del Consiglio Direttivo o che, con il suo comportamento, abbia arrecato grave danno, anche di immagine, all'Associazione, può essere sospeso con delibera del Consiglio Direttivo ed escluso dall'Associazione con delibera dell'Assemblea dei Soci.

(c) In caso di sospensione del socio, il Consiglio Direttivo deve inviare senza indugio la relativa comunicazione all'interessato e, contestualmente, convocare l'Assemblea che dovrà deliberare sull'esclusione. Qualora particolari circostanze lo richiedano - ovvero nel caso in cui il Consiglio intenda previamente conferire con l'interessato - e previa menzione motivata delle stesse nella comunicazione al socio nei termini di cui sopra, la convocazione dell'Assemblea da parte del Consiglio Direttivo potrà essere ritardata per un periodo non superiore in ogni caso a 20 (venti) giorni.

(d) Gli associati hanno diritto di recedere, con un preavviso scritto, comunicato almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno sociale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso, se comunicato entro il 30 settembre di ciascun anno, avrà effetto dal 1° gennaio successivo; se comunicato in data successiva, avrà effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo, restando inteso che l'associato sarà obbligato alla corresponsione dei contributi per l'anno in corso ed eventualmente, per quello successivo, in caso di recesso comunicato oltre il 30 settembre.

(e) La qualità di socio non è trasferibile.

#### ART. 11 - QUOTA ASSOCIATIVA

L'Assemblea fissa annualmente in occasione dell'approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo della quota associativa dovuta dai soci ordinari, tenuto conto delle previsioni relative all'esercizio successivo.

#### ART. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

(a) Sono organi dell'Associazione:

- (i) l'Assemblea dei Soci;
- (ii) il Consiglio Direttivo;
- (iii) il Collegio dei Revisori dei Conti.

(b) Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge fra i suoi membri il Presidente, al quale compete l'emolumento stabilito dall'Assemblea a norma dell'art. 16, paragrafo (a)(iv) ed eventualmente uno o più Vice Presidenti e nomina, sempre fra i suoi membri, un Consigliere Delegato determinandone compensi e poteri, essendo inteso che lo stesso Consigliere potrà ricoprire la carica di Presidente e Consigliere Delegato.

#### ART. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

(a) L'Assemblea dei soci è costituita dai soci ordinari i quali potranno intervenire se in regola con il pagamento delle quote associative. All'Assemblea possono intervenire, senza diritto di voto, anche i soci onorari.

(b) Hanno altresì diritto di presenziare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

(c) Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto.

(d) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a seconda degli argomenti sottoposti a deliberazione come meglio specificato nei successivi artt. 15, paragrafo (b) e 16, paragrafi (a) e (b).

#### ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

(a) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) giugno, con lettera raccomandata inviata al domicilio dei soci ordinari ed onorari quale risultante agli atti dell'Associazione, ovvero a mezzo comunicazione scritta trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero ancora a mezzo telefax da inviarsi agli indirizzi di posta elettronica e/o ai numeri di telefax comunicati dai soci all'Associazione.

(b) L'Assemblea ordinaria o straordinaria, può essere inoltre convocata in qualsiasi momento, oltre che su iniziativa del Presidente, su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci ordinari o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo sempre nel rispetto dei termini fissati al precedente paragrafo (a). In tali casi le richieste formulate dai soci o dai componenti il Consiglio Direttivo richiedenti dovranno indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

(c) La comunicazione di convocazione dell'Assemblea dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo fissati per l'assemblea in prima e, eventualmente, in seconda convocazione.

(d) La data di prima convocazione non potrà essere fissata prima di 20 (venti) giorni dalla data di spedizione delle lettere di convocazione. L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.

(e) I soci ordinari che desiderino partecipare ai lavori assembleari in video conferenza dovranno darne comunicazione al Consiglio Direttivo almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

#### ART. 15 - VALIDITÀ DELLE DELIBERE E MAGGIORANZE

(a) L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti (se nominati) ovvero ancora da altra persona designata dall'Assemblea stessa, ed è validamente costituita, in prima convocazione, purché sia presente almeno la metà più uno dei soci ordinari. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci ordinari intervenuti, mentre l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/5 (due quinti) dei soci ordinari.

(b) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria come meglio precisato nel successivo art. 16.

(c) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci ordinari presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali sia diversamente disposto dal presente Statuto, mentre (salvo il

disposto del successivo paragrafo (d)) per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria è necessario il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci ordinari presenti sia in prima che in seconda convocazione. In ogni caso, il computo viene effettuato senza tener conto degli eventuali astenuti.

(d) In deroga alle disposizioni del punto (c), per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci ordinari sia in prima che in seconda convocazione.

(e) Ogni socio ordinario può farsi rappresentare da altro socio ordinario. Ogni socio non può ricevere più di una delega. Nel caso di società, i legali rappresentanti possono farsi sostituire nei modi previsti dal loro ordinamento interno, con preventiva comunicazione al Presidente, sempre salva la facoltà di conferire e ricevere delega a norma del comma precedente.

(f) Il verbale dell'Assemblea è redatto e firmato dal Segretario che viene nominato dall'Assemblea ed è controfirmato dal Presidente.

(g) L'Assemblea vota con voto palese dei soci presenti salvo che, per specifiche delibere, la maggioranza semplice dei soci ordinari presenti in Assemblea richieda che si proceda con voto segreto.

(h) Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità al presente Statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti o astenuti.

#### ART. 16 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

(a) L'Assemblea ordinaria:

(i) approva il bilancio dell'Associazione entro il 30 giugno di ogni anno;

(ii) delibera gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

(iii) determina l'ammontare della quota associativa annua e di eventuali quote "una tantum";

(iv) elegge il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi componenti, con le modalità indicate all'art. 17 e determina i rimborsi spese spettanti ai Consiglieri;

(v) determina l'emolumento ed i rimborsi spese del Presidente;

(vi) revoca per gravi motivi il Consiglio e/o i singoli Consiglieri;

(vii) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e il loro Presidente e delibera in merito alla loro eventuale revoca;

(viii) delibera su qualsiasi argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

(ix) delibera in ordine all'esclusione dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo;

(x) delibera la nomina di soci onorari;

(xi) nomina gli eventuali Presidenti Onorari sino ad un massimo di 3 (tre).

(b) L'Assemblea straordinaria:

(i) delibera le modifiche statutarie;

(ii) delibera la proroga del termine di durata dell'Associazione;

(iii) delibera lo scioglimento dell'Associazione e, in tal caso, decide la destinazione del patrimonio sociale in armonia alle finalità dell'Associazione stessa e in accordo alle disposizioni di legge vigenti al momento dello scioglimento;

(iv) delibera sugli atti di disposizione dell'eventuale patrimonio immobiliare dell'Associazione;

(v) determina alla scadenza dell'Associazione, le modalità di liquidazione e nomina i liquidatori.

#### ART. 17 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

(a) L'Associazione è gestita da un Consiglio Direttivo composto da un

numero pari o dispari di membri compreso fra 9 (nove) e 15 (quindici) membri secondo quanto sarà deliberato dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 (due) anni compreso quello in cui il Consiglio Direttivo è stato nominato ed i suoi membri sono rieleggibili senza limitazione alcuna.

(b) L'Assemblea provvederà alla nomina del Consiglio Direttivo sulla base di liste di candidati presentate ai sensi dei successivi paragrafi di questo art. 17.

(c) Ciascuna lista dovrà essere sottoscritta da almeno 20 soci ordinari.

(d) Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci che le presentano, corredate dalla documentazione prevista dal presente Statuto, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Il deposito della lista dei candidati, effettuato conformemente a quanto indicato nel presente punto (d), sarà valido anche per la seconda convocazione dell'Assemblea, ove prevista.

(e) A pena di ineleggibilità:

(i) i candidati indicati nelle liste dovranno essere soci, ad eccezione di 2 (due) candidati per lista che potranno anche essere non soci, e

(ii) ciascun candidato potrà essere indicato in una sola lista.

(f) Ciascuna lista dovrà indicare distintamente i candidati e il socio di riferimento dello stesso fino ad un massimo di 15 (quindici). I candidati dovranno essere, altresì, ordinati mediante numero progressivo. Unitamente a ciascuna lista, dovrà essere, altresì, depositato presso la sede dell'Associazione, entro il termine previsto per il deposito delle liste, il curriculum vitae di ciascun candidato persona fisica, con indicazione fra l'altro della società di appartenenza. La lista dei candidati per la quale non siano state osservate le previsioni dei paragrafi precedenti si considera come non presentata. Fermo il disposto dell'articolo 12, paragrafo b, ogni lista dovrà indicare il nominativo del soggetto che, in caso di elezione assumerà la Presidenza dell'Associazione e di quello destinato ad assumere la carica di Consigliere Delegato.

(g) Ogni socio ordinario potrà votare una sola lista.

(h) La composizione numerica del Consiglio Direttivo (compresa fra 9 e 15 membri ai sensi del precedente punto (a)) sarà quella indicata nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dalla quale saranno altresì tratti tutti i componenti del Consiglio Direttivo stesso.

(i) Qualora non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea nominerà il Consiglio Direttivo per acclamazione ovvero a maggioranza dei soci ordinari presenti.

(j) Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri e sempreché tale cessazione non faccia venire meno la maggioranza dei consiglieri eletti dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del/dei Consiglieri cessati mediante cooptazione, essendo inteso che qualora il Consigliere cessato sia il rappresentante di un socio persona giuridica verrà cooptata altra persona in rappresentanza di tale socio. Gli amministratori così cooptati restano in carica sino alla successiva Assemblea, che procederà alla loro conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 17.

(k) In caso di cessazione o decadenza, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, si intenderà decaduto

l'intero Consiglio e si dovrà procedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo 17.

(l) Qualora i soci eletti membri del Consiglio siano persone giuridiche, gli stessi dovranno designare, all'atto della loro nomina, la persona fisica scelta tra i loro legali rappresentanti, amministratori o procuratori, che parteciperà al Consiglio Direttivo. L'indicazione dovrà pervenire dal legale rappresentante munito di poteri. La perdita della qualità di rappresentante del socio persona giuridica comporterà la decadenza automatica da membro del Consiglio e la facoltà per il socio persona giuridica di procedere, nei 30 (trenta) giorni successivi, alla designazione di altro membro.

#### ART. 18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

(a) Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede sociale o altrove, almeno una volta in ogni trimestre e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritengano opportuno o che ne sia fatta richiesta al Presidente da un terzo dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno svolgersi anche in video conferenza o teleconferenza purché il Presidente o chi lo sostituisce sia in grado di individuare i partecipanti e gli stessi possano ricevere o vedere i documenti discussi nel corso della riunione.

(b) Il Presidente può nominare un Segretario anche esterno al Consiglio.

(c) La convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente (se nominato), con lettera raccomandata, ovvero a mezzo comunicazione scritta trasmessa a mezzo di posta elettronica anche non certificata, ovvero ancora a mezzo telefax, indicante l'ordine del giorno e la data, ora e luogo di convocazione da spedirsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. In casi di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo comunicazione scritta trasmessa a mezzo di posta elettronica anche non certificata, ovvero ancora a mezzo telefax o telegramma, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

(d) Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente dell'Associazione al quale compete la legale rappresentanza dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente (se nominato) e sono valide qualora sia presente almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.

(e) I consiglieri non possono farsi sostituire da altri consiglieri o da terzi.

(f) Salvo ove altrimenti previsto in modo espresso, il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei consiglieri presenti, senza tenere conto degli eventuali astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

(g) Il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto e firmato dal Segretario ed è controfirmato dal Presidente.

(h) I nomi dei consiglieri membri assenti alle riunioni devono constare dal verbale. Potranno essere dichiarati decaduti i consiglieri che senza giustificato motivo, siano risultati assenti a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo valuterà la posizione dei consiglieri suddetti, dichiarandone, se del caso con effetto costitutivo, la decadenza.

(i) Ai consiglieri spetta unicamente il rimborso delle spese vive sostenute nel rispetto di quanto deliberato sul punto dall'Assemblea.

#### ART. 19 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

(a) Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria dell'Associazione, fatta eccezione per quelli per legge o per Statuto riservati alla Assemblea.

(b) Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Vice-Presidenti.

(c) Il Consiglio Direttivo nominerà fra i propri membri il Consigliere Delegato attribuendo allo stesso parte delle proprie funzioni ed attribuzioni, con la sola eccezione dei seguenti poteri e attribuzioni:

(i) la predisposizione del bilancio annuale da sottoporre all'esame dei Revisori dei Conti ed all'approvazione dell'Assemblea;

(ii) la decisione sull'ammissione di nuovi soci (previo parere del Comitato Ammissioni), in base alle loro qualifiche ed ai requisiti necessari per l'ammissione, nonché la determinazione dell'eventuale quota di ammissione "una tantum", con possibilità di stabilire anche quote diversificate in ricorrenza di particolari caratteristiche di categoria;

(iii) la proposta di determinazione della quota associativa annuale da sottoporre all'Assemblea con possibilità di stabilire anche quote diversificate in ricorrenza di particolari caratteristiche di categoria;

(iv) la nomina di uno o più Vice-Presidenti;

(v) le proposte di nomina di soci onorari;

(vi) la proposta di nomina di uno o più Presidenti Onorari sino a un massimo di 3 (tre) da eleggersi tra persone fisiche - anche non socie - che abbiano conseguito meriti particolari nel campo della moda e dello stile italiani da valutarsi insindacabilmente dallo stesso Consiglio. La deliberazione del Consiglio Direttivo per l'attribuzione di tale carica dovrà essere presa a voto segreto con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei votanti;

(vii) le deliberazioni relative alla sospensione o a proposte di esclusione di soci e alla riammissione di soci sospesi;

(viii) la cooptazione di consiglieri a norma dell'art. 17;

(ix) la nomina dell'amministratore unico o dei membri dell'organo amministrativo delle società e degli altri enti partecipati o controllati dall'Associazione, carica che tendenzialmente sarà attribuita al Consigliere Delegato;

(d) Il o i Consiglieri Delegati sono tenuti a riferire al Consiglio Direttivo, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo stesso oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via indiretta, in forma scritta o verbale, sull'esercizio delle deleghe, in merito all'elaborazione e implementazione delle strategie e sul generale andamento dell'Associazione e sulle attività di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'Associazione e dalle sue controllate.

#### ART. 20 - NOMINA DI COMITATI

(a) Il Consiglio Direttivo nominerà un Comitato Ammissioni composto da 5 (cinque) membri, nella composizione prevista dall'articolo 8, paragrafo

(b).

(b) I membri del Comitato Ammissioni rimangono in carica per 2 (due) anni e sono rieleggibili.

(c) Compito del Comitato Ammissioni è quello di valutare le domande di ammissione all'Associazione presentate ai sensi dell'art. 8. Il Comitato Ammissioni farà pervenire, entro un lasso di tempo ragionevole, al Consiglio Direttivo un parere non vincolante sulla domanda di ammissione formulato sulla base delle valutazioni effettuate.

(d) Il Consiglio Direttivo potrà altresì nominare un Comitato Strategico

cui sarà affidato il compito di assistere con funzioni consultive l'Organo Amministrativo delle società controllate nell'elaborazione delle linee strategiche di azione e delle priorità operative dell'Associazione.

(e) Il Comitato Strategico sarà composto da 3 (tre) a 7 (sette) consiglieri comprendenti il Presidente e il Consigliere Delegato e cesserà automaticamente con la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

(f) Il Consiglio Direttivo potrà altresì nominare un comitato di consulenza strategica composto da un massimo di 5 (cinque) membri soci o non soci e/o altri comitati definendone composizione, compiti e attribuzioni. Il Presidente e l'Amministratore Delegato potranno intervenire alle riunioni dei comitati di cui al presente par. (f).

(g) Ai componenti del Comitato Ammissioni, del Comitato Strategico e di eventuali altri comitati spetterà unicamente il rimborso delle spese vive sostenute.

#### ART. 21 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

(a) Oltre a presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo come sopra previsto, il Presidente:

(i) sovrintende all'amministrazione dell'Associazione;

(ii) convalida, con la sua firma, apposta in calce, i verbali delle riunioni degli organi della Associazione che presiede;

(iii) cura i rapporti di vertice con Enti Pubblici e Privati, con Ministeri e rappresentanti di Governo in stretto coordinamento con il Consigliere Delegato;

(iv) partecipa alle manifestazioni di moda dei suoi associati.

#### ART. 22 - NOMINA DEI PRESIDENTI ONORARI

(a) L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio, può nominare uno o più Presidenti Onorari fino ad un massimo di 3 (tre). Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

(b) Detta carica è onorifica e non operativa; su invito del Presidente e del Consiglio Direttivo, il Presidente Onorario può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e intervenire all'Assemblea, in entrambi i casi senza diritto di voto.

(c) La carica di Presidente Onorario dura a vita e presuppone l'ammissione all'Associazione in qualità di socio onorario.

(d) A pena di decadenza dalla carica, ciascun Presidente Onorario dovrà informare il Consiglio Direttivo qualora rivesta o intenda assumere incarichi in società od enti ed essere a ciò, se del caso, preventivamente autorizzato. Qualora uno o più incarichi siano ritenuti incompatibili con il ruolo di Presidente Onorario, allo stesso verrà richiesto di rinunciarvi ovvero di rinunciare alla carica in parola.

#### ART. 23 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(a) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, scelti anche tra non soci. Esso viene eletto dall'Assemblea dei soci che provvede anche ad eleggere il Presidente del Collegio.

(b) Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 2 (due) anni compreso l'anno in cui lo stesso è stato eletto.

(c) Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti sono il controllo dell'amministrazione, l'esame del progetto di bilancio annuale e la presentazione all'Assemblea di una relazione illustrativa dello stesso.

(d) I membri del Collegio dei Revisori dei Conti hanno diritto di

intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo.

(e) Il Collegio dei Revisori dei Conti può procedere in qualsiasi momento, ed anche per iniziativa ed in persona del singolo revisore, ad atti di ispezione o di controllo sugli atti e documenti dell'Associazione, ivi compresi i libri sociali previsti e tenuti per legge.

#### ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE

(a) L'esercizio dell'Associazione inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno solare.

(b) Eventuali sopravvenienze attive di gestione, determinate in sede di bilancio, in base alla giacenza di cassa oltre alle entrate accertate e non riscosse, dedotte le spese preventivate e non ancora erogate, potranno essere destinate dall'Assemblea dei soci a finanziare spese dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

(c) E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

#### ART. 25 - FONDO COMUNE

(a) Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 e 37 Cod. Civ. il fondo comune dell'Associazione è costituito dalle entrate e dal patrimonio.

(b) Costituiscono entrate:

(i) le somme versate dai soci a titolo di quota associativa (annuale o "una tantum");

(ii) le somme corrispondenti alle quote di iscrizione ricevute in relazione a manifestazioni o per la partecipazione ad esse;

(iii) i contributi straordinari e le erogazioni provenienti da Enti, Organismi ed Istituti, pubblici o privati, nazionali od internazionali;

(iv) tutti gli utili distribuiti all'Associazione da società partecipate o controllate;

(v) ogni altro tipo di entrata ammessa dalla L. 383/2000.

(c) Costituiscono il patrimonio:

(i) i beni mobili ed immobili di proprietà;

(ii) eventuali lasciti o donazioni;

(iii) i fondi di riserva eventualmente costituiti con l'eccedenza di bilancio.

(d) Il fondo comune è destinato integralmente ed esclusivamente al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

#### ART. 26 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea deciderà la destinazione del patrimonio sociale, in armonia con le finalità dell'Associazione stessa ed in ottemperanza alla normativa vigente al momento dello scioglimento e comunque a favore di Enti od Associazioni aventi scopi affini o analoghi al proprio.

#### ART. 27 - NORMA TRANSITORIA

In deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel presente Statuto, il Collegio dei Revisori nominato dall'assemblea tenutasi il 30 maggio 2019 si intende confermato in carica fino all'assemblea che sarà convocata nel corso del 2020 a norma dell'art. 14 del presente Statuto per l'approvazione del bilancio e l'elezione del Consiglio Direttivo; in tale occasione si procederà alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori in conformità alle disposizioni qui contenute.